

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente VINCELLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Integrazione alla legge 5 giugno 1974, numero 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 » (1387), d'iniziativa dei deputati Spataro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 176, 177, 178
CASALINUOVO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 177
DAMAGIO (DC) 176, 177
MASCADRI (PSI) 176
OTTAVIANI (PCI) 177
RIGGIO (DC), *relatore alla Commissione* 176, 177
178

« Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione » (1396), d'iniziativa dei deputati Morazzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 175, 176
DAMAGIO (DC), *relatore alla Commissione* 175
TIRIOLO, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 176

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione » (1396), d'iniziativa dei deputati Morazzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione », d'iniziativa dei deputati Morazzoni, Colucci e Amodeo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Damagio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DAMAGIO, *relatore alla Commissione*. Si tratta, onorevole Presidente, di un'interpretazione autentica dell'articolo 768 del codice della navigazione.

Si intende chiarire un contenzioso ormai annoso tra il RAI e le ex compagnie di navi-

8^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (29 luglio 1981)

gazione per quanto attiene alle spese inerenti all'assistenza alle stesse Compagnie. La soluzione del problema relativo ai diritti posti a carico degli esercenti sarà demandata ad un apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

TIRIOLO, sottosegretario di Stato per i trasporti. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

* * *

« **Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966** » (1387), d'iniziativa dei deputati Spataro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 », d'iniziativa dei deputati Spataro, Ciuffini, Rossino,

La Torre e Occhetto, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Riggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RIGGIO, relatore alla Commissione. Si tratta di una integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 1966, intesa ad estendere i benefici della legge a quei sinistrati proprietari di unità immobiliari non comprese nel perimetro indicato dalla legge suddetta; è indubbiamente un atto di giustizia verso i cittadini che hanno subito gli stessi danni e che sono stati esclusi dal provvedimento.

Faccio presente soltanto alla Commissione che l'onorevole Spataro mi ha comunicato che l'ufficio del Genio civile di Agrigento suggerirebbe di sostituire la parola: « dichiarate », con l'altra: « risultate »; l'onorevole Spataro sostiene che in caso contrario ci sarebbero difficoltà per il detto ufficio.

Pertanto, signor Presidente, propongo di sostituire, nel secondo rigo, la parola: « dichiarate », con l'altra: « risultate » e, nel penultimo rigo, la parola: « dichiarato », con l'altra: « risultato ». Invito, quindi, la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMAGIO. Sembra di intuire che l'ufficio del Genio civile, trattandosi di zone al di fuori del perimetro fissato dalla precedente legge, intenda procedere ad ulteriori accertamenti al fine di pervenire con precisione ad una dichiarazione che attesti la precarietà nell'abitabilità di questi alloggi colpiti dall'evento sismico.

Pertanto, sono d'accordo circa l'emendamento proposto dal senatore Riggio.

MASCIADRI. Non intendo assolutamente oppormi al disegno di legge, nè apparire come un antimeridionalista, ma vorrei fare quest'osservazione: il provvedimento si riferisce al 19 luglio 1966 ed attualmente cor-

8ª COMMISSIONE

26º RESOCONTO STEN. (29 luglio 1981)

re l'anno di grazia 1981. Sono passati 15 anni e mi pare del tutto superflua la proposta di modifica; mi dispiace, però, constatare che i problemi non si risolvono mai. Non si risolve neppure una questione limitata come quella del movimento franoso del 1966. Qualora fosse stato un evento calamitoso nazionale, se ne sarebbe parlato per altri 200 anni. Sto dicendo questo affinché non si ripetano altri casi del genere. Ritengo che sia inopportuno procedere ad un allargamento delle zone rientranti nei benefici previsti dalla legge; non vorrei che tra dieci anni si presentasse un altro provvedimento tendente ad estendere il perimetro previsto dalla legge n. 283.

O T T A V I A N I . Sono d'accordo, signor Presidente, sul disegno di legge, il quale, probabilmente, sia pure dopo molto tempo, sana disparità di trattamento che si erano venute a verificare tra cittadini ugualmente colpiti dall'evento franoso.

Ho invece qualche perplessità per quanto riguarda l'emendamento, non tanto perchè allungherà indubbiamente i tempi di approvazione del disegno di legge, ma perchè tale proposta risulta non chiara. I proprietari degli immobili dichiarati inagibili e che furono fatti sgombrare con ordinanza del sindaco avrebbero diritto ad ottenere questi benefici. Se il sindaco ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente di sgombero, lo ha fatto perchè ha ritenuto, sulla base di una relazione tecnica, che quell'immobile non fosse agibile; pertanto, esiste un atto formale, ci deve essere, anche perchè è indicato come condizione affinché la legge possa poi operare. Allora non si comprende per quale ragione si propone di sostituire la parola: « dichiarate », con l'altra: « risultate ». Il documento che fa fede è l'ordinanza sindacale di allora; la legge fa riferimento alle ordinanze emesse il 23 e 27 luglio 1966. Capisco la circostanza, che la richiesta proviene dai presentatori del disegno di legge, ma l'emendamento non appare certamente chiaro.

D A M A G I O . Nel caso di eventi calamitosi come questo è possibile che le ordinanze del sindaco siano dettate anche da moti-

vi cautelari e che successivamente gli uffici competenti, in sede di accertamento, proponessero di modificare, anche di fatto, l'ordinanza di sgombero del sindaco, accertando, per esempio, che determinate abitazioni sono agibili.

È un atto, senatore Masciadri, anche di giustizia. Siamo d'accordo sul fatto che in Italia i tempi sono lunghi; anche se non ne abbiamo parlato in questa Commissione, in altre Commissioni speciali abbiamo fatto presente che per decreto tutta una regione può diventare franosa, per non dire terremotata. Questo però è un altro aspetto.

In questo caso si tratterebbe di un atto di giustizia nei confronti di alcuni cittadini i quali, così restando le cose, si vedrebbero lesi nei loro diritti. A me pare che, nonostante il tempo trascorso, la proposta possa essere accolta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I G G I O , *relatore alla Commissione*. Vorrei insistere sull'emendamento e, per quanto riguarda le osservazioni del senatore Masciadri, faccio notare che non si tratterebbe certamente di modificare un perimetro che, a suo tempo, venne stabilito a seguito di ordinanze sindacali, ma, eventualmente, di prendere in considerazione pochi casi. Pertanto, desidererei insistere per la presentazione dell'emendamento, a meno che ciò non susciti ulteriori perplessità.

C A S A L I N U O V O , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A giudizio degli uffici ministeriali la formulazione dell'articolo è già chiara e non suscita questioni interpretative, in quanto lo specifico riferimento alle ordinanze sindacali non dà adito ad alcun dubbio. Pertanto, l'emendamento risulterebbe più formale che sostanziale e comporterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. In considerazione di ciò, vorrei raccomandare al relatore, data anche l'urgenza dell'approvazione, sollecitata da più parti, di non insistere nella sua proposta.

R I G G I O , *relatore alla Commissione.*
Poichè i chiarimenti e l'interpretazione autentica del testo in esame forniti dal rappresentante del Governo fugano le mie preoccupazioni, rinuncio alla presentazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Ai proprietari di unità immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della città di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, è ceduto in proprietà gra-

tuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI